

## **Regolamento della Conferenza universitaria svizzera**

del 22 febbraio 2001 (Stato: 1° luglio 2012)

*La Conferenza universitaria svizzera,*

vista la legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario<sup>1</sup>,

vista l'ordinanza del 13 marzo 2000 sulla legge sull'aiuto alle università<sup>2</sup>,

visto il Concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sul coordinamento universitario<sup>3</sup>,

vista la Convenzione tra la Confederazione e i cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario del 14 dicembre 2000<sup>4</sup> (qui appresso: Convenzione di cooperazione),

*ordina:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1** Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione degli affari della Conferenza universitaria svizzera (CUS) che non sono già disciplinati nel diritto di rango superiore.

#### **Art. 2** Struttura della CUS

Gli organi sono

- a. la CUS;
- b. il segretariato generale.

#### **Art. 3** Finanziamento della CUS

Il contributo dei cantoni per il finanziamento della CUS, giusta l'art. 17 cpv. 2 della Convenzione di cooperazione, viene finanziato in parti uguali dai cantoni universitari.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> RS 414.20

<sup>2</sup> RS 414.201

<sup>3</sup> Non pubblicato nella RU né nella RS

<sup>4</sup> RS 414.205

<sup>5</sup> Versione secondo la decisione della CUS del 19 aprile 2007

## Sezione 2: La CUS

### Art. 4 Competenze

<sup>1</sup> La CUS svolge tutti gli affari giusta l'art. 6 della Convenzione di cooperazione e stabilisce il programma di lavoro.

<sup>2</sup> Delega i compiti di tipo accademico alla Conferenza dei rettori delle università svizzere giusta l'art. 13 cpv. 2 della Convenzione di cooperazione.

<sup>3</sup> Approva il preventivo annuo, la relazione annua, il conto annuo e la relazione di revisione.

### Art. 5 Sedute

<sup>1</sup> Di regola la CUS si riunisce almeno quattro volte l'anno.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Altre sedute possono essere convocate dal presidente oppure su richiesta di tre membri.

<sup>3</sup> L'invito scritto alla seduta e l'ordine del giorno vengono inviati ai membri della CUS con due settimane di anticipo.

<sup>4</sup> I membri della CUS che non possono essere presenti possono nominare eccezionalmente un sostituto che partecipa alla seduta con diritto di voto.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Il segretario generale partecipa alle sedute della CUS con voto consultivo.

### Art. 6 Decisioni

<sup>1</sup> La CUS prende le sue decisioni secondo l'art. 8 della Convenzione di cooperazione.

<sup>2</sup> In casi eccezionali possono essere prese decisioni anche per mezzo di circolare, a condizione che nessun membro della CUS richieda il trattamento dell'oggetto in una seduta.

### Art. 7 Sussidi legati a progetti<sup>8</sup>

<sup>1</sup> La CUS disciplina il procedimento per la presentazione e il trattamento delle domande e stabilisce i criteri di selezione.

<sup>2</sup> Dopo l'accoglimento della domanda per un progetto, è necessaria l'approvazione della CUS nei seguenti casi:

- a. importanti modifiche contenutistiche del progetto;
- b. modifiche del piano finanziario del progetto;
- c. trasferimento di mezzi tra sottoprogetti di uno stesso progetto.

<sup>3</sup> Il segretario generale della CUS può approvare trasferimenti tra le voci del budget in base all'art. 45 cpv. 4 dell'ordinanza del 13 marzo 2000<sup>9</sup> relativa alla legge sull'aiuto alle università, a condizione che resti invariato il budget complessivo dell'anno per il quale si chiede l'approvazione della modifica.

---

<sup>6</sup> Versione secondo la decisione della CUS del 3 dicembre 2009

<sup>7</sup> Versione secondo la decisione della CUS del 28 giugno 2012

<sup>8</sup> Versione secondo la decisione della CUS del 2 ottobre 2008

<sup>9</sup> SR 414.201

**Art. 8** Processi verbali

Sulle sedute della CUS si tengono processi verbali delle decisioni.

**Art. 9** Presidente e vice presidente

<sup>1</sup> Il presidente conduce le sedute della CUS.

<sup>2</sup> Il vicepresidente subentra al presidente quando

- a. il presidente non può esercitare le sue funzioni;
- b. il presidente si trova in un conflitto d'interessi importante.

<sup>3</sup> Il presidente stabilisce l'ordine del giorno per le sedute della CUS, distinguendo tra i seguenti affari:

- a. Affari di categoria A, i quali vengono approvati complessivamente e senza di discussione a condizione che nessun membro richieda esplicitamente la discussione della questione;
- b. Affari di categoria B, i quali vengono discussi singolarmente.

**Sezione 3: Commissioni e gruppi di lavoro****Art. 10** Compiti

<sup>1</sup> Le commissioni (compresi i comitati direttivi) ed i gruppi di lavoro nonché gli esperti svolgono compiti coordinativi, esecutivi e consultivi.

<sup>2</sup> Ricevono il loro mandato dalla CUS.

<sup>3</sup> Possono presentare alla CUS richieste pertinenti al loro settore di attività.

**Art. 11** Organizzazione

<sup>1</sup> Il lavoro di segretariato delle commissioni e dei gruppi di lavoro è assunto in linea di principio dal segretariato generale della CUS.

<sup>2</sup> Il segretariato delle commissioni e dei gruppi di lavoro per programmi che sono sussidiati con finanziamenti legati a progetti può essere affidato ad una università. Il segretariato generale è responsabile dell'informazione della CUS e riceve le domande ad essa indirizzate.

<sup>3</sup> Sulle sedute delle commissioni e dei gruppi di lavoro si tengono processi verbali delle decisioni.

**Art. 12** Membri

La CUS elegge il presidente nonché i membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro.

## **Sezione 4: Indennità, rimborsi spese ed onorari**

### **Art. 13** Indennità e rimborsi spese

<sup>1</sup> Il presidente di commissioni (compresi i comitati direttivi) e di gruppi di lavoro della CUS ricevono un'indennità annua il cui importo di regola è CHF 4'000.–. A seconda del carico di lavoro l'importo può essere aumentato o ridotto.

<sup>2</sup> Gli esperti che sono membri a titolo personale di commissioni (compresi i comitati direttivi) e di gruppi di lavoro della CUS ricevono un'indennità annua il cui importo di regola è CHF 2'000.–. A seconda del carico di lavoro, l'importo può essere aumentato o ridotto.

<sup>3</sup> Inoltre, al presidente delle commissioni nonché agli esperti vengono rimborsate le spese di viaggio, giusta il cpv. 2. Per i voli in Europa valgono i prezzi della Economy Class e per i pernottamenti quelli di alberghi di classe media.

<sup>4</sup> La Confederazione, i cantoni, le università nonché le altre istituzioni rappresentate nelle commissioni (compresi i comitati direttivi) e nei gruppi di lavoro della CUS si assumono l'onere delle eventuali indennità e spese dei loro rappresentanti.

### **Art. 14** Onorari per esami effettuati su commissione

Le tariffe degli onorari sono fissate conformemente alle norme della Confederazione. Le eccezioni devono essere approvate dal presidente.

### **Art. 15** Determinazione nei singoli casi

L'importo degli indennizzi e degli onorari viene determinato di volta in volta dal segretario generale della CUS.

## **Sezione 5: Il segretariato generale**

### **Art. 16** Stato

Il segretariato generale è indipendente dagli uffici dell'amministrazione federale e dei cantoni.

### **Art. 17** Compiti

<sup>1</sup> Il segretariato generale, in accordo con il presidente pianifica le sedute della CUS, prepara l'ordine del giorno, esegue le decisioni della CUS e diffonde le informazioni al proposito.

<sup>2</sup> Sostiene ed accompagna le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro.

### **Art. 18** Segretario generale

<sup>1</sup> Il segretario generale dirige il segretariato generale e ne assume i collaboratori.

<sup>2</sup> Riceve dal presidente della CUS le istruzioni ed agisce anche di propria iniziativa nei limiti degli obiettivi e dei compiti della CUS.

<sup>3</sup> Provvede al coordinamento dei lavori col segretariato generale della Conferenza dei rettori delle università svizzere.

<sup>4</sup> D'intesa col presidente garantisce i rapporti della CUS con l'esterno e provvede a diffondere le informazioni al pubblico.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

### **Art. 19** Diritto previgente: abrogazione

Gli statuti della Conferenza universitaria svizzera (CUS) del 1° aprile 1993, i regolamenti delle commissioni della CUS (Servizio delle costruzioni universitarie, Commissione per lo studio dei problemi relativi alla medicina, Commissione per l'informatica, Commissione di pianificazione universitaria, Commissione per le biblioteche universitarie, Commissione per la formazione continua, Commissione per la mobilità e Commissione per le scienze dell'ambiente) del 2 dicembre 1993 nonché le direttive sulle indennità versate dalla CUS del 2 dicembre 1993 sono abrogati.

### **Art. 20** Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2001.

22 febbraio 2001

In nome della Conferenza universitaria svizzera:

Il presidente: Kleiber

Il segretario generale: Ischi